

DIVIETO DI DOMANDE SUGGESTIVE ANCHE PER IL GIUDICE

Commento a [Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020 \(dep. 19 maggio 2020\), n. 15331, Pres. Di Salvo, Est. Dawan](#)

di Guglielmo Gulotta

In data 19 maggio 2020 è stata depositata una sentenza innovativa della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, n. 15331/2020) in tema di esame incrociato, in cui si stabilisce che *“il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione (Sez. III, n. 7373 del 18.01.2012, B, Rv. 252134; Sez. III, n. 25712 del 11.05.2011, M, Rv. 250615)”*.

Finora, invece, la giurisprudenza riteneva precisamente il contrario. Ecco, a titolo di esempio, una sentenza “tipica” della Suprema Corte di Cassazione: *“Nel corso dell’esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle nocive, ritenuta utile a fornire un contributo per l’accertamento della verità”* (Cass. Pen., Sez. III, n. 27068 del 20.05.2008).

La ratio che la Cassazione indicava per spiegare perché sono proibite le domande suggestive non era corretta, come non lo era la conseguenza che ne traeva circa la eccezione che riguardava il giudicante: *“In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive riguarda l’esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone (art. 499 c.p.p comma 3) e non invece il controesame o l’esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante”* (Cass. Pen., Sez. III, n. 4721 del 12.12.2007).

L’errore consisteva nel credere che il divieto di fare domande suggestive durante l’esame diretto dipendesse dal fatto che potesse esserci un precedente accordo tra testimone ed esaminante. Ma se ci fosse un precedente accordo non si vede perché l’esaminatore dovrebbe fare domande suggestive quando sa già cosa aspettarsi come risposta.

Secondo Ferrua la ragione per applicare il divieto di porre domande suggestive al giudicante sta nel fatto che *“è il rapporto di ostilità tra teste e interrogante che, in via di eccezione, giustifica la caduta nel controesame del divieto di domande suggestive. Il ricorso alle domande suggestive è, infatti, lo strumento più efficace di cui può legittimamente disporre la parte nel controesame per scardinare o quanto meno porre in dubbio la credibilità del testimone a lei avverso. Ma altrettanto non può valere nell’esame condotto dal giudice che, proprio per la sua estraneità agli interessi di parte, non deve coltivare alcun rapporto di ostilità col teste; qui non ci è ragione per derogare al divieto di domande suggestive”*¹.

Occorre premettere che la ricostruzione processuale e la elaborazione della realtà dell’evento avvengono attraverso uno scambio di informazioni in cui ciascuno dei soggetti *punteggia la sequenza comunicazionale* dal proprio punto di vista², organizzando gli eventi in una storia. Attraverso questi procedimenti, i partecipanti al processo scrivono delle sceneggiature: l’imputato, i testimoni, la pubblica accusa e i difensori con la loro versione dei fatti e il giudice con la sua sentenza: le persone così diventano personaggi, i contesti diventano scenari³ e i fatti vengono inevitabilmente esposti in modo funzionale alla conclusione che si intende far valere. Può parlarsi di una sorta di *narratologia processuale* o *forense*⁴: lo scopo del processo è fornire una ricostruzione comprensibile, plausibile e coerente del fatto oggetto del giudizio e delle circostanze che lo hanno accompagnato. L’esame incrociato è una fase di questa fenomenologia, in cui si pongono delle domande non per sapere ma per far sapere al giudice e che si completa con la requisitoria del PM, le arringhe degli avvocati e la sentenza.

La questione va esaminata sotto il profilo della psicologia giuridica e della psicolinguistica forense. Il fatto che queste materie non vengano studiate nelle facoltà di giurisprudenza e non siano presenti nel curriculum delle professioni legali è un *vulnus* di cui molto spesso si fanno sentire le conseguenze.

Sono vietate nell’esame diretto le domande suggestive in quanto è controproducente che sia concesso alla parte che ha scelto e citato il teste di *“imbeccarlo”*. Sono invece concesse nel controesame precisamente per mettere alla prova e contestare la tenuta della versione fornita nel corso dell’esame diretto.

¹ Ferrua P., 2012. Domande nocive e domande suggestive tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali, in *Diritto processuale contemporaneo*, vol. 4/2012.

² Watzlawick P. et al., 1971. *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma.

³ Gulotta G., 1987. *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffè Editore, Milano.

⁴ Gulotta G., 2004. *La persuasione forense strategie e tattiche*, Giuffrè Editore, Milano.

Tabella 1 – Finalità delle differenti fasi dell'esame incrociato⁵

| FASE ESAMINATORIA | RELAZIONE | FINALITÀ PRINCIPALI | FINALITÀ SECONDARIE |
|----------------------|--|---|---|
| Esame diretto | È eseguito da chi ha introdotto il teste. | Far emergere fatti favorevoli alla propria prospettiva. Trasmettere informazioni al giudice. Costruire la propria versione. | Dirigere l'interazione. Focalizzare l'attenzione. Incoraggiare la partecipazione. Stimolare chiarimenti. Diagnosticare e superare gli ostacoli soggettivi e oggettivi. Valutare il limite delle conoscenze dell'interlocutore. Mettere in buona luce il teste. Destare l'attenzione del giudicante. |
| Controesame | È eseguito da chi non ha introdotto il teste | Seminare ragionevoli dubbi. Smontare la versione offerta nell'esame diretto. Completare le risultanze dell'esame diretto su circostanze favorevoli alla propria versione. Far emergere che l'esaminato ha mal percepito, mal elaborato o mal riprodotto l'esperienza testimoniata nell'esame diretto (accuratezza). Screditare il teste perché corrotto, con pregiudizi, interessato, minacciato (credibilità). Condurre il testimone | Segnalare al giudice per contrasto la maggiore plausibilità della propria versione. Controllare il comportamento del testimone. Sondare la credibilità del testimone. Screditarlo quale fonte di informazione. |

⁵ GULOTTA G., 2019. *Le 200 regole della cross-examination. Un'arte scientifica. Ristampa aggiornata*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 49-50.

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| | | ad ammettere certi fatti. Contestare che il testimone ha in altra occasione affermato cose diverse. Decostruire la versione avversaria offrendo una versione alternativa o arricchendo o sottraendo aspetti della versione presentata nell'esame diretto, così che quest'ultima venga ribaltata o rivista in modo favorevole alla versione del controesaminatore. | |
| Riesame | È eseguito dopo il controesame della controparte da chi ha introdotto il teste. | Ricostruire la versione dei fatti così come è emersa dall'esame diretto tenuto conto delle risultanze del controesame. | Dimostrare che la versione emersa dall'esame diretto corrisponde alla realtà. Far emergere come gli attacchi del controesame non hanno ribaltato la situazione. |
| Esame del Giudice | È eseguito al termine delle fasi precedenti. | Completare il racconto del testimone con argomenti e circostanze non trattati o non esauriente nelle fasi precedenti. | Saggia la credibilità del deponente. |

Intanto chiariamo: il termine *suggestivo* è usato in ambiente legale e forense, in realtà concerne un coacervo di domande di tipo tendenzioso che, in sostanza, più o meno implicitamente affermano più di quanto non chiedano, spesso nel loro stesso presupposto.

Una domanda raramente è soltanto una domanda. Essa presuppone sempre qualche cosa o la lascia intendere sotto il profilo degli aspetti pragmatici della comunicazione per cui ogni processo comunicativo tra esseri umani è composto sia dal contenuto esplicito, ossia ciò che le parole dicono in base ai significati convenzionali, sia dalla relazione interpersonale, ossia quello che i parlanti non dicono a parole ma lasciano

intendere sulle aspettative reciproche: in tal modo, nella comunicazione è evidente che ciascuno influenza l'altro.

Il presupposto si può definire come la premessa non dimostrata della domanda, la condizione logica preliminare per poter porre una domanda valida, che possa cioè ricevere una risposta tendente a soddisfarne le richieste, confermando implicitamente il presupposto⁶.

Perché una domanda sia valida, il suo presupposto deve essere vero; altrimenti la risposta conferma comunque la falsa presupposizione della domanda.

La domanda "Quanti anni ha tuo figlio?" presuppone che ci si rivolga a qualcuno che ha un figlio; e non è valida dunque se: 1) un figlio non è mai nato; 2) il figlio è morto o 3) la donna è semplicemente incinta⁷. Se il presupposto non è contestato dalle parti, e cioè è pacifico che il dichiarante abbia un figlio, non sorge alcun problema; diverso è se la questione verta sull'esistenza o meno di un figlio, che la domanda dà per scontato.

Caratteristica del presupposto di una domanda è di venire confermato dalla risposta fornita per soddisfare la richiesta, sia esso vero o falso. Soltanto quando la risposta contiene una esplicita disconferma del presupposto, viene messa in discussione la validità di quest'ultimo, a meno che l'interrogante sia certo della sua verità o falsità.

Si è notato⁸ che il comportamento generale delle persone nel rispondere a domande contenenti un presupposto falso, più o meno intenzionalmente implicito, risulta nel senso di confermarlo, piuttosto che correggerlo, ratificando in tal modo il vizio della domanda stessa. La causa di questo atteggiamento risiede, sia nella forza logico-linguistica del presupposto, che nelle regole sociali e pragmatiche di disponibilità e cooperazione. Per dimostrare la propria disponibilità, spesso per timore reverenziale (ma talvolta soltanto per ignoranza o nel tentativo di mascherare l'ignoranza stessa) si ritiene comunque più utile rispondere a una domanda, piuttosto che dichiararne l'invalidità o la falsità del presupposto.

Accennavo alla psicolinguistica: non si tratta solo dell'effetto trascinante ed inquinante delle risposte – dove per inquinanti intendiamo quelle domande che se fossero formulate più correttamente otterrebbero una risposta differente – ma anche della formulazione grammaticale (*tabella 2*) e sintattica (*tabella 3*) delle implicazioni.

⁶ DILLON T., 1986. *Questioning*, in Hargie O., Sanders L., Dickson D., *Social skills in interpersonal communication*, Croom Helm, London.

⁷ GULOTTA G., 1990. *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale. Metodologia giudiziaria*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 184-185.

⁸ *Ibidem*, pp. 216.

Tabella 2 - La grammatica delle implicazioni⁹

| | |
|--|---|
| <p>Verbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di moto (iniziare, partire, continuare, ecc.) - di cambiamento (trasformare, diventare, smettere) - affermativi (sapere, rendersi conto di, ecc.) - di transizione (smettere, svegliarsi, ecc.) - ripetitivi (ritornare, rimettere) - fattuali (realizzare, conoscere, dispiacersi) | <p>“Perché suo marito continuava ad insultarla ed umiliarla?” (allora la insultava)</p> <p>“A che punto la discussione si è trasformata in litigio?” (dunque è degenerata) “Smetterà di maltrattare sua moglie?” (sia che risponda sì, sia che risponda no, conferma di maltrattarla)</p> <p>“Come ha fatto a rendersi conto che sua moglie non intendeva concederle la separazione?” (allora non intendeva)</p> <p>“Quando suo marito ha smesso di dipendere da lei?” (allora prima dipendeva da lei)</p> <p>“Dove si trovava quando suo marito l’ha richiamata per fissare l’incontro?” (dunque l’aveva già chiamata)</p> <p>“Si dispiacque quando suo marito la lasciò?” (allora fu lui a lasciarla)</p> |
| <p>Avverbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparativi (come, tanto, quanto) - quantitativi (soltanto, perfino, eccetto, proprio) | <p>“Lei sentì lo sparo come la cameriera?” (dunque la cameriera sentì lo sparo)</p> <p>“Persino lei sentì questa frase?” (dunque questa frase fu pronunciata)</p> |

⁹ GULOTTA G., 1990. *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale. Metodologia giudiziaria*, Giuffrè Editore, Milano, p. 218

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - di commento (fortemente, necessariamente) - di modo (soltanto, eccetto, proprio, ecc.) - ripetitivi (ancora, pure, di nuovo) - di tempo (durante, dopo, mentre, ecc.) | <p>“Lei ne fu fortemente spaventato?” (dunque si spaventò)</p> <p>“Chi, eccetto sua moglie, la odiava tanto da farle un simile macabro scherzo? (allora sua moglie la odiava)</p> <p>“Suo marito la umiliava di nuovo?” (quindi la aveva già umiliata)</p> <p>“Mentre gridava, cosa faceva?” (dunque gridava)</p> |
| <p>Aggettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indefiniti e quantificativi (tutti, ogni, ecc.) - numerali ordinali (primo, secondo, ecc.) - temporali (nuovo, vecchio, anteriore, successivo) | <p>“Durante il litigio sono emersi tutti i racconti?” (quindi erano molti)</p> <p>“La prima volta che ricevette minacce di morte da sua moglie come reagì?” (allora fu minacciato altre volte)</p> <p>“Questa è la sua pistola nuova?” (dunque ne aveva un'altra)</p> |
| <p>Articoli determinati ed indeterminati (il, lo, la, uno, una, ecc.)</p> | <p>“Ha visto il figlio?” (dunque c'era)</p> <p>“Ha visto un figlio” (dunque forse non c'era)</p> |
| <p>Particelle interrogative (chi, cosa, come, dove, ecc.)</p> | <p>“Quando sua moglie ha minacciato di ucciderla?” (dunque lo ha minacciato)</p> <p>“Dove si trasferì suo marito dopo averla lasciata in America? (allora la lasciò)</p> |

Tabella 3 – La sintassi delle implicazioni¹⁰

| TIPO DI DOMANDA | ESEMPIO | GRADO DI IMPLICAZIONE |
|---------------------------------|--|---|
| Determinativa | Come era vestito l'imputato? | Basso, perché è una vera richiesta di informazioni, tende all'evocazione del ricordo. |
| Disgiuntiva completa | La cravatta del signor Rossi era verde o non lo era? | Basso, sul punto alternativo. |
| Disgiuntiva parziale | La cravatta del signor Rossi era verde o blu? | Alto, perché esclude altre possibilità e inquina il ricordo. |
| Condizionale affermativa | Non era forse rossa la cravatta del signor Rossi? | Alto, perché condiziona con le sue aspettative di risposta affermativa. |
| Condizionale negativa | Non si sta confondendo? | Alto, perché condiziona il rispondente con le sue aspettative di negazione implicite nella domanda. Segnala che l'esaminante crede in quello che afferma. |
| Dichiarativa e retorica | Lei ovviamente conosce i precedenti del signor Rossi? | Alto, in quanto afferma più di quanto chieda. |
| Implicativa per presupposizione | Era molto agitato il ladro? | Alto, perché può basarsi su una doppia congettura (c'era un ladro ed era molto agitato). |
| Differenziale | Il signor Rossi aveva un'automobile piccola, media o grande? | Alto, perché dà per presente un ricordo prima che venga accertato, inducendo a darvi comunque un contenuto. |

In una ricerca¹¹ che ho condotto per il CNR e a cui ha collaborato il grande Gruppo di Psicologia Giuridica nell'ambito dello studio delle condizioni delle testimonianze nel processo penale, abbiamo sottoposto tre gruppi di persone alla visione di un breve filmato concernente uno «scippo» in cui la borsa della vittima veniva presa dal carrello del supermercato senza che la vittima fosse mai toccata.

¹⁰ GULOTTA G., 2003. *La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo penale moderno*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 65-66

¹¹ GULOTTA G., 1987. *Trattato di psicologia giudiziaria*, Giuffrè Editore, Milano, p. 743

Si è quindi misurata l'influenza del tipo di domanda formulata dagli sperimentatori sulle risposte degli spettatori dividendoli appunto in tre gruppi in base al grado di suggestività delle domande stesse, per esempio; 1) «come è avvenuto il furto alla signora?»; 2) «il ladro ha urtato la signora?»; 3) «in che modo l'aggressore ha spinto la signora?». I risultati hanno mostrato che una domanda fortemente suggestiva del tipo «affermativa per congettura» come quella del III gruppo, è in grado di influenzare le risposte di oltre la metà dei soggetti interrogati.

Si è visto altresì che alla suggestività della domanda sono collegati altri effetti e in particolare la *rielaborazione fantastica* del vissuto. I soggetti che avevano dato risposte nel senso suggerito dalla domanda non si erano limitati ad accettare il suggerimento, ma avevano altresì proceduto ad una rielaborazione fantastica del materiale offerto dal filmato, inventando particolari inesistenti destinati a dare maggiore credibilità e consistenza alla risposta viziata, trasformando un furto con destrezza in rapina.

Questo «arricchimento» di particolari a sostegno di una risposta già di per sé suggerita può diventare dannoso ai fini dell'accertamento della verità, quando si verifichi in un'aula giudiziaria. In base all'erroneo convincimento che più particolari ricorda un teste, più è credibile, una deposizione viziata nella risposta è «arricchita» di elementi di contorno inventati, potrebbe dare ad un eventuale teste una autorevolezza e una credibilità che egli può essere ben lungi dal possedere.

I risultati della nostra ricerca hanno mostrato che, quando dopo 15 giorni dall'osservazione del filmato i tre gruppi furono interrogati nuovamente, il gruppo che aveva subito le domande suggestive aumentava ulteriore il numero di particolari inesistenti relative alla spinta che la signora avrebbe avuto. Il tutto è riassunto nello specchietto che segue (*tabella 4*).

Tabella 4 – Risultati dell'esperimento

| | Subito dopo il filmato | 15 giorni dopo il filmato |
|--|------------------------|---------------------------|
| <i>Gruppo sperimentale 1</i> D «il ladro ha urtato la signora?» | 21,4% | 36,6% |
| <i>Gruppo sperimentale 2</i> D «in che modo l'aggressore ha spinto la signora?» | 56,0% | 66,6% |
| <i>Gruppo di controllo</i> D «descrivete ciò che avete visto?» | 12,5% | Non effettuato |

La Suprema Corte di Cassazione si era già accorta nel 2011 che, solo per quanto riguarda l'esame del teste minorenni, la ratio del divieto, avendo a che fare con la suggestionabilità, vale anche per il giudice: *"Il giudice che procede all'esame diretto del testimone minorenni non può formulare domande suggestive. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie)"*.

Ma un testimone, anche adulto, spesso è fragile: gli è richiesto di evocare e raccontare qualcosa avvenuto nel passato, in un contesto a lui estraneo con possibili conseguenze di carattere penale se è impreciso o sbaglia, dopo avergli chiesto di impegnarsi a dire la verità quando, in realtà, l'unico impegno che può prendere è essere sincero e, cioè, dire ciò che egli ritiene vero¹².

Siccome gli studi in ambito di persuasione hanno dimostrato che quanto più la fonte è autorevole, tanto più è credibile e tanto più è potente ed efficace il suo impatto persuasivo (Cody e MacLaughlin, 1990¹³; Gass e Seiter, 2007¹⁴; Hovland e Weiss, 1951¹⁵; Perloff, 2008¹⁶; Petty e Cacioppo, 1986¹⁷), è ovvio ritenere che proprio per la percepita autorevolezza del magistrato (tutti gli avvocati hanno vissuto la sgradevole situazione in cui il testimone non vuole rispondere ad una loro domanda, mentre risponde alla stessa domanda se la fa il presidente), la possibilità di inquinamento dei ricordi può essere maggiore¹⁸ e la forza implicativa delle domande che il giudice propone può creare se non delle false memorie almeno un effetto di trascinarsi/accondiscendenza¹⁹; pertanto, quello che è vietato alle parti vale a fortiori per il giudice. A maggior ragione poiché il giudice non è solo terzo, ma tale deve apparire, non deve utilizzare alcuno stratagemma interrogativo nella formulazione delle proprie domande. Così facendo, invero, lascerebbe trapelare un'aspettativa circa le risposte che auspica, mentre – per la sua terzietà – non gli è consentito averne di preferite.

Già nel 2003 era stato affermato questo principio²⁰; ripreso poi nel 2011 dal LaPEC (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) e nel 2012 all'interno del libro sulle

¹² DE CATALDO NEUBURGER L., GULOTTA G., 2008. *Trattato della menzogna e dell'inganno. Con appendice di aggiornamento*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 12-13.

¹³ CODY M.J., MCLAUGHLIN M.L., 1990. *The psychology of tactical communication*, Multilingual Matters, Clavedon, UK.

¹⁴ GASS R., SEITER J., 2007. *Persuasion, social influence and compliance gaining*, Pearson, Boston.

¹⁵ HOVLAND C.I., WEISS W., 1951. The influence of source credibility on communication effectiveness, *Public Opinion Quarterly*, Oxford, University Press, Chicago, 15, (4), pp. 635-650

¹⁶ PERLOFF R.M., 2008. *The dynamics of persuasion. Communication and attitudes in the 21st century*, Lawrence Erlbaum Associates, New York.

¹⁷ PETTY R.E., CACIOPPO J.T., 1986. *The elaboration likelihood model of persuasion*, in Berkowitz L. (a cura di) *Advances in experimental social psychology*, Academic Press, San Diego, 19, pp. 123-205.

¹⁸ DE CATALDO NEUBURGER L., 2008. *Esame e controesame nel processo penale*. Cedam, Padova.

¹⁹ GULOTTA G., 2019. *Le 200 regole della cross-examination. Un'arte scientifica. Ristampa aggiornata*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 376-379.

²⁰ GULOTTA G., 2003. *La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo penale moderno*,

regole dell'esame incrociato²¹, applicandolo non solo ai minorenni ma anche nei confronti dei testimoni adulti.

La numero 13 delle Linee Guida Psicoforensi²², statuite nel novembre 2013 da una commissione interdisciplinare di avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili e criminologi, recita appunto che *“Nella gestione delle udienze dibattimentali è opportuno che il Giudice non ponga domande induttive o suggestive”*.

Quello che ne consegue, e questa è la conseguenza importante di tutto questo, è che al giudice è vietato fare qualsiasi domanda vietata alle parti. Nelle tabelle che seguono vengono illustrate le domande vietate, secondo gli articoli del codice di procedura penale (*tabella 5*), e i tipi di domanda che possono o non possono essere ammessi nel corso dell'esame incrociato (*tabella 6*).

Tabella 5 – Domande vietate nell'esame incrociato

| DOMANDE VIETATE | ARTICOLI DI RIFERIMENTO |
|---|---------------------------------------|
| Domande generiche, ossia che hanno un riferimento inesistente o vago rispetto ai fatti di causa. | Artt. 194 co. 1 e 3, 499 co. 1 c.p.p. |
| Domande sleali, ossia che hanno come presupposto un'insinuazione, o che danno per scontati fatti non accertati. | Art. 499 co. 6 c.p.p. |
| Domande nocive, ossia che possono nuocere alla sincerità delle risposte, per esempio, perché sono vincolanti. | Art. 499 co. 2 c.p.p. |

Giuffrè Editore, Milano, pp. 128-129.

²¹ GULOTTA G., 2012. *Le 200 regole della cross-examination. Un'arte scientifica*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 97-99.

²² GULOTTA G., 2018. *Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati. Commento alle linee guida psicoforensi per un processo sempre più giusto*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 281-283.

| | |
|---|--|
| <p>Domande trabocchetto, ossia con presupposto che l'esaminatore sa o ritiene essere falso (es.: <i>"Di che colore era l'auto passata sulla scena del delitto?"</i> quando so che non è passata alcuna auto). Sono da annoverarsi tra questo tipo di domande vietate anche le domande disgiuntive dicotomiche (del tipo, <i>"È A oppure B?"</i> quando la risposta potrebbe essere parzialmente A, parzialmente B, oppure C) e le domande costruite semanticamente in modo forzato (ad es., <i>"Quando lei ha provocato tutto quel frastuono?"</i> quando sarebbe stato sufficiente utilizzare il termine rumore), oppure, come mi è capitato in un processo per maltrattamenti, a proposito di un semplice litigio, il p.m., al proprio testimone: <i>"E poi cos'è successo dopo questa scenata pazzesca?"</i></p> | <p>Art. 499 co. 2 c.p.p.</p> |
| <p>Domande non pertinenti</p> | <p>Artt. 187, 194 e 499 co. 1, 6, c.p.p.</p> |
| <p>Domande vertenti sulle voci correnti nel pubblico, ovvero sul "sentito dire".</p> | <p>Artt. 194 co. 3, 195 e 203 c.p.p.</p> |
| <p>Domande concernenti apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.</p> | <p>Art. 194 co. 3 c.p.p.</p> |
| <p>Domande concernenti la moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.</p> | <p>Art. 194 co. 1 c.p.p.</p> |
| <p>Domande concernenti fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato, salvo quando il fatto dell'imputato debba</p> | <p>Art. 194 co. 2 c.p.p.</p> |

| | |
|--|--|
| essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. | |
| Domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, con riferimento ai delitti in materia di riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile e violenza sessuale, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. | Art. 472 co. 3- <i>bis</i> c.p.p. |
| Domande concernenti argomenti coperti da segreto professionale, di culto, d'ufficio o di Stato. | Artt. 200, 201, 202 e 195 co. 6 c.p.p. |
| Domande implicanti precedenti ammissioni sui fatti, da parte del teste, che lo stesso non ha fatto. | Artt. 499 co.2 e co. 6 c.p.p. |
| Domande ininfluenti. | Art. 499 co. 6 c.p.p. |
| Domande concernenti argomenti non indicate nella lista testi o ad essi non connessi. | Art. 194 e 468 c.p.p. |
| Domande che ledono, senza rilevanza per il processo, il diritto dell'esaminato alla riservatezza ed al rispetto della persona. | Art. 499 co. 4 c.p.p. |
| Domande vertenti su fatti e circostanze quando il testimone appare fisicamente o mentalmente inidoneo a rendere testimonianza, anziché ordinare gli accertamenti. | Art.196 co. 2 c.p.p. |
| Domande ipotetiche, ammesse solo per gli esperti ("Cosa direbbe se fosse accaduto che..."). | Art.194 co. 3 c.p.p. |
| Domande relative a quanto dichiarato nel corso del procedimento dall'imputato o dall'indagato (in particolare per i funzionari di p.g.). | Art. 62 c.p.p. |

| | |
|---|-----------------------|
| Domande rivolte a funzionari di p.g. sul contenuto delle dichiarazioni acquisite quali sommarie informazioni testimoniali. | Art. 195 co. 4 c.p.p. |
| Domande ai periti circa le notizie apprese dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone durante lo svolgimento dei lavori peritali. | Art. 228 co. 3 c.p.p. |

Tabella 6 – Ammissibilità per tipi di domande in ciascun tipo di esame

| <i>Tipo di domanda</i> | <i>Esame diretto e riesame</i> | <i>Controesame</i> | <i>Esempio</i> |
|---|--|--|---|
| Di richiamo: tende a fare emergere ricordi | Ammessa | Ammessa | Quando è uscito di casa alle venti dunque era buio? |
| Di elaborazione: tende a produrre giudizi | Ammessa solo se non scindibile dai fatti | Ammessa solo se non scindibile dai fatti | Si atteggiò come persona per bene? |
| Chiusa: limita la gamma delle risposte possibili | Ammessa | Ammessa | Si è mai sposato? |
| Aperta: consente ampia possibilità di risposta | Ammessa | Ammessa | Perché ha cambiato cittadinanza? |
| Di concatenazione: si lega alla risposta precedente | Ammessa | Ammessa | E poi cos'è successo? |
| Guida: indirizza il tema delle risposte, non il contenuto | Ammessa | Ammessa | Ore che ha descritto il luogo mi può dire come eravate vestiti? |

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| Trabocchetto: contiene presupposti inventati o che si sa essere falsi | Non ammessa | Non ammessa | Cosa fece il cane quando senti lo sparo? (si sa che non c'era alcun cane) |
| Vincolante: non lascia libertà di scelta, salvo che tertium non datur. | Non ammessa | Non ammessa | Era rosso o nero? (poteva essere di qualsiasi altro colore). Ha smesso di picchiare sua moglie? |
| Implicativa quando presuppone fatti non contestati | Ammessa | Ammessa | Quante volte ha sparato? (reo confesso) |
| Implicativa che presuppone fatti contestati | Non ammessa | Ammessa | Perché picchia sua moglie? |
| Implicativa che presuppone fatti non essenziali e comunque non fuorvianti | Ammessa | Ammessa | Dove è andato a scuola? |
| Implicativa che presuppone fatti essenziali | Non ammessa | Ammessa | È mai ritornato sul luogo del delitto? |
| Inferenziale di tipo deduttivo | Ammessa | Ammessa | Diceva che nel bar ha visto solo uomini: dunque l'imputata non c'era? |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|---|
| Inferenziale di tipo congetturale | Non ammessa | Ammessa | Diceva che nel bar ha visto solo uomini: dunque non era frequentato da donne? |
|-----------------------------------|-------------|---------|---|

Quello che, invece, capita spesso nella pratica è che il giudice ponga domande che lui ritiene utili ai fini della cognizione senza occuparsi della loro liceità e senza che le parti osino opporsi.

Mi sono trovato in un processo²³ ad oppormi alle domande del presidente del Tribunale, poiché generiche e non su fatti ma su opinioni (“Cosa ha pensato quando?”). Mi venne risposto che non potevo oppormi perché lui non era una parte ed io osservai, invece, che le regole dell’esame testimoniale valgono per tutti; l’unica differenza era che egli poteva superare l’obiezione ammettendo la propria domanda.

È una sentenza che mi auguro costituisca una svolta incisiva nelle prassi giudiziarie per quello che dice, ma anche per quello che “presuppone”.

²³ GULOTTA G., 2003. *La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo penale moderno*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 128-129.